

ACCORDO
ex art. 102 e art. 112 del d.lgs. n. 42/2004
per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento

tra

la **Regione Campania**, C.F. 80011990639, con sede legale in Napoli, via di Santa Lucia 81, CAP 80132, nella persona del Presidente in qualità di legale rappresentante, dott. Vincenzo De Luca;

la **Provincia di Benevento**, P. IVA 92002770623, con sede legale in Benevento, Rocca dei rettori, piazza Castello, CAP 82100, nella persona del Presidente in qualità di legale rappresentante, dott. Nino Lombardi;

il **Comune di Benevento**, C.F. 00074270620, con sede legale in Benevento, Palazzo Mosti, via Annunziata 138, CAP 82100, nella persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante, dott. Clemente Mastella;

la **Direzione generale Musei**, ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della cultura, C.F. 97832870584, con sede legale in Roma, Complesso monumentale del San Michele a Ripa grande, via di San Michele 22, CAP 00153, nella persona del Direttore generale in qualità di legale rappresentante, prof. Massimo Osanna;

d'ora in poi congiuntamente denominati "le Parti",

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, all'art. 15, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *Testo unico degli enti locali*, all'art. 34, prevede che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* (d'ora in poi "*Codice*"), impone allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- il predetto *Codice*, all'art. 112, nel disciplinare le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, richiama il principio della concertazione;

VISTO

- l'art. 6, *Valorizzazione del patrimonio culturale*, del *Codice* che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

- l'art. 111, *Attività di valorizzazione*, del *Codice*, che afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, e che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;
- gli artt. 102, *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*, e 112, *Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*, del *Codice*, che, al co. 4, stabiliscono che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica stipulano accordi per definire strategie e obiettivi comuni di fruizione e valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale;
- la Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 *"Norme in materia di musei e di raccolte di Enti Locali e di interesse locale"* che all'art. 10 comma 4 prevede che *"Nell'ambito delle rispettive funzioni, la Regione e gli enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, possono stipulare convenzioni con gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione"*;
- il Regolamento n. 5 del 18 dicembre 2006 di attuazione alla legge regionale n. 12/2005;
- L.R. 9 novembre 2015, n. 14 *"Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190"* che, tra l'altro, ha istituito un *"Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio"*, le cui risorse pari a quattro milioni di euro sono state destinate in via prioritaria alle spese connesse all'esercizio della funzione *"Musei e Biblioteche"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 18/10/2016, *"Legge n. 56/2014 e n. 14/2015, art. 3 commi 2 e 3 - Funzione non fondamentale "Biblioteche, musei e pinacoteche": istituzione capitolo di spesa, individuazione singole attività e servizi specifici"*;
- il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante *Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*, che prevede l'obiettivo per i musei di *"incrementare le attività di studio sulle proprie collezioni"*, perseguibile attraverso l'approfondimento della conoscenza e la lettura integrata delle opere, con lo scopo di favorire nuovi percorsi di ricerca e valorizzazione nell'ottica del Sistema museale nazionale;
- l'art. 18, co. 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, ss.mm.ii., recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, ai sensi del quale il Direttore generale Musei *"cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonché le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112"*, e l'art. 18, co. 2, lettera b), ai sensi del quale cura *"la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentitigli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione"*;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 537 del 30/11/2021, *“Integrazione D.G.R.C. n. 564 del 18 ottobre 2016 relativa alla funzione non fondamentale mantenuta in capo alle Province Biblioteche, musei e pinacoteche - L.R. N. 14/2015”*.

CONSIDERATO CHE

- il Museo del Sannio è un museo provinciale che afferisce alla Rete museale della Provincia di Benevento e include le seguenti strutture: il Museo del Sannio presso il complesso abbaziale di Santa Sofia e il Palazzo Casiello; il chiostro di Santa Sofia; la sezione egizia e la sezione di arte contemporanea presso il Museo Arcos; il Museo dell'Arco di Traiano presso Sant'Ilario a Port'Aurea;
- il Museo del Sannio è stato riconosciuto dalla Regione Campania quale museo di interesse regionale ex L.R. n. 12/2005 con Delibera di Giunta Regionale. n. 597 del 29/10/2011, e come tale è beneficiario di finanziamenti dedicati su fondi del Bilancio Regionale;
- il complesso abbaziale di Santa Sofia, comprendente la chiesa e l'attiguo chiostro, è stato incluso nel 2011 nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO come elemento del sito seriale *“I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”*, identificandone il valore universale eccezionale in quanto testimonianza monumentale di una fase storica fondamentale nella formazione della cultura e delle tradizioni italiane;
- la Regione Campania valorizza, attraverso finanziamenti dedicati, il complesso abbaziale di Santa Sofia, elemento del sito seriale *“I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”*;
- ad esito del riordino delle funzioni delle Province, la Regione Campania, con L.R. 9 novembre 2015, n. 14, art. 3, comma 2, ha previsto in capo alle Province l'esercizio delle attività e dei servizi della funzione non fondamentale *“biblioteche, musei e pinacoteche”*, disponendo altresì con l'art. 10, l'istituzione di un *“Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio”*, le cui risorse (pari a quattro milioni di euro) sono state destinate in via prioritaria alle spese connesse all'esercizio della funzione *“Musei e Biblioteche”*;
- la Regione Campania è, pertanto, subentrata nel ruolo di gestione del trasferimento dei fondi a copertura delle spese sostenute per la funzione *“Biblioteche, Musei e Pinacoteche”* e di monitoraggio delle caratteristiche specifiche delle sedi e dei relativi servizi offerti dagli istituti museali e bibliotecari appartenenti alle Province campane in quanto destinatarie delle risorse; in particolare, per il Sistema museale facente capo al Museo del Sannio ha erogato un costante e consistente contributo per le spese correnti;
- la Provincia intende riallestire la sezione egizia del Museo Arcos, in cui si conservano i reperti provenienti dal tempio dedicato al culto della dea Iside, costruito nel I sec. d.C. a Benevento;
- le Parti, nell'ambito di una sinergia istituzionale, intendono attivare una collaborazione strutturata al fine di migliorare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale beneventano, con particolare riferimento a quello museale, attivando azioni di promozione della tutela e della valorizzazione, affinché sia creato adeguato valore pubblico attorno ad esso, riconosciuto a livello nazionale;
- con Delibera di Giunta Regionale. n. 220 del 08/05/2024 la Regione Campania ha espresso la volontà di stipulare l'Accordo per la fruizione e valorizzazione del Museo del Sannio di Benevento, attraverso l'approvazione del testo condiviso con gli Enti interessati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di valorizzazione (d'ora poi "Accordo").

Articolo 2 Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Accordo è la valorizzazione del Museo del Sannio, polo museale provinciale sito nella città di Benevento cui fanno capo le seguenti strutture: il Museo del Sannio presso il complesso abbaziale di Santa Sofia e il Palazzo Casiello; il chiostro di Santa Sofia; la sezione egizia e la sezione di arte contemporanea presso il Museo Arcos; il Museo dell'Arco di Traiano presso Sant'Ilario a Port' Aurea.

2. In particolare, con il presente Accordo le Parti intendono attivare una strategia comune per il miglioramento della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale del Museo, di cui al comma 1, attraverso un'azione programmatica condivisa nell'individuazione di linee strategiche ed obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative, improntate alla massima collaborazione tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Articolo 3 Piano strategico di sviluppo culturale

1. In linea con le previsioni di cui all'art. 112, co. 4 del *Codice*, le Parti convengono di definire, attraverso la costituzione del Comitato inter-istituzionale di cui all'art. 5, un piano strategico di sviluppo culturale per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2.

2. Il piano strategico di sviluppo culturale, approvato da ciascuna delle parti con proprio provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, costituisce documento di riferimento per l'attività di valorizzazione e sviluppo culturale del complesso museale denominato Museo del Sannio. Esso definisce puntualmente, in coerenza con l'oggetto del presente Accordo:

- a) le azioni e gli interventi, anche di carattere intersettoriale, necessari al perseguimento degli obiettivi strategici fissati, secondo un cronoprogramma condiviso;
- b) le modalità di gestione, integrazione e coordinamento delle attività per il loro coerente sviluppo;
- c) le modalità di attuazione per la efficace realizzazione degli interventi e la relativa allocazione delle risorse;
- d) le modalità di verifica delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria nel breve e nel medio termine e le possibili azioni migliorative che si rendessero necessarie;
- e) l'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti per la migliore attuazione delle azioni previste e per l'attivazione di processi di valorizzazione integrata;

3. Le Parti concordano che il piano strategico di sviluppo culturale del Museo del Sannio, oggetto del presente Accordo, debba perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- a) promozione, al fine della valorizzazione, dei beni e delle aree oggetto del presente Accordo, anche attraverso l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali *standard* di fruizione e di tutela;
- b) promozione, nel territorio campano e nazionale, dello sviluppo del percorso culturale integrato delle sedi afferenti il Museo del Sannio;
- c) elaborazione ed adozione di un sistema di monitoraggio della fase attuativa del presente Accordo, anche con definizione delle tempistiche delle valutazioni;

- d) esecuzione del monitoraggio della fase attuativa del presente Accordo, verificando la corrispondenza del piano strategico agli indirizzi definiti con il presente Accordo, e vigilare sulla compatibilità dei progetti di valorizzazione con la conservazione dei beni culturali coinvolti, escludendo eventuali attività incompatibili;

4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, le parti possono concordare, ove necessario, la stipula di ulteriori atti attuativi specifici.

Articolo 4 ***Impegni delle parti***

1. Le Parti, nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi del presente Accordo, si impegnano, ciascuna per le proprie competenze e sulla base del principio di sussidiarietà, a:

- a) costituire il Comitato inter-istituzionale, partecipando ai lavori e nominando ciascuna un esperto, secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 5 comma 1;
- b) elaborare il piano di sviluppo culturale di cui all'art. 3, in coerenza con gli obiettivi strategici e le finalità del presente Accordo;
- c) garantire la sostenibilità economica al fine dell'efficace realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, secondo le modalità stabilite nel piano di sviluppo culturale di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse disponibili;
- d) effettuare il monitoraggio della fase attuativa del presente Accordo, secondo le modalità stabilite nel piano di sviluppo culturale di cui all'art. 3;

2. Le Parti si impegnano, altresì, a tutelare e promuovere l'immagine e la comunicazione dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa derivante dal presente Accordo così come predisposta dai rispettivi Uffici stampa e concordata dalle Parti. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni previste dal presente accordo. Ogni diverso uso dei loghi dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti.

Articolo 5 ***Comitato inter-istituzionale***

1. Secondo il principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche, per l'attuazione del presente Accordo, per il monitoraggio e la valutazione periodica e finale del perseguimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo, nonché per la predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale di cui all'art. 3, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo è costituito un Comitato inter-istituzionale, composto da un rappresentante per ogni Ente firmatario del presente Accordo, nonché da quattro esperti di comprovata esperienza nel campo museale, culturale e della valorizzazione dei beni culturali, nominati dagli stessi Enti firmatari (uno per Ente).

2. Il Comitato inter-istituzionale è presieduto dal Presidente della Regione Campania e coordinato dal Direttore generale Musei.

3. La Provincia di Benevento, in qualità di consegnatario del Museo del Sannio, designa, sentito il Comitato inter-istituzionale, i referenti scientifici del progetto culturale attuativo del piano strategico di cui all'art. 3.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo onorifico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 ***Efficacia, durata e modifiche***

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata di 3 (tre) anni.
2. Le Parti concordano che qualsiasi variazione che modifichi i termini del presente Accordo deve essere preventivamente approvata con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Articolo 7 ***Recesso e risoluzione***

1. Le Parti possono recedere dall'Accordo previa comunicazione in forma scritta, da inviarsi a mezzo PEC, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. Si rinvia alle disposizioni del codice civile in tema di risoluzione dell'Accordo.

Articolo 8 ***Clausola di invarianza finanziaria***

1. Dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Parti svolgono le attività previste dal presente Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9 ***Trattamento dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR); dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*; dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*; e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*.
2. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è comunque effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento stesso, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del citato GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza di una delle Parti.

Articolo 10 **Controversie**

1. Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Comitato misto di cui all'art. 4 che, a tal fine, deve essere convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e all'interpretazione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 11 **Norme finali**

1. Il presente Accordo è redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare originale digitale, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2*bis*, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *Codice dell'Amministrazione Digitale*, senza la presenza contestuale dei firmatari.
2. Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *Disciplina dell'imposta di bollo*, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante *Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo vigono le norme generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania

Il Presidente dott. Vincenzo De Luca

Per la Provincia di Benevento

Il Presidente dott. Nino Lombardi

Per il Comune di Benevento

Il Sindaco dott. Clemente Mastella

Per la Direzione generale Musei

Il Direttore generale prof. Massimo Osanna